

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente
Piazza Cavour, 5
20121 - MILANO
servizi-idrici@arera.it

TRENTO, 4 MAGGIO 2022
D339/2022/ 303146

Oggetto: Consultazione 29 marzo 2022 – 133/2022/R/eel. Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito in legge, riguardante interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

Nell'ambito delle misure introdotte dallo Stato per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, prevede un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonte rinnovabile, ai fini della cui applicazione il comma 6 del predetto articolo affida ad ARERA la regolamentazione delle modalità di attuazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Conseguentemente, in data 29 marzo u.s. è stata aperta la procedura di consultazione in oggetto diretta a raccogliere le osservazioni al fine di formalizzare gli orientamenti dell'Autorità relativi alle procedure per individuare la quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del detto decreto-legge n. 4 del 2022 e quantificare le associate partite economiche, oggetto di regolazione con il GSE.

Il documento invita i soggetti interessati a far pervenire a codesta Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta in relazione ai contenuti del documento formalizzato. Fermo restando quanto potranno rappresentare gli operatori del settore interessati alle misure contenute nel ricordato articolo 15-bis, limitatamente ai profili di rilievo istituzionale si ricorda, con riferimento all'ordinamento del Trentino-Alto Adige, che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), che fissa le disposizioni fondamentali per le Province autonome in materia di grandi derivazioni idroelettriche prevede testualmente (al comma 3) che "nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse".

Per quanto riguarda questa Provincia la disposizione riguarda anche l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile immessa in rete da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte

idroelettrica entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, che, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), i titolari di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua compresa tra i 220 kW e i 3000 kW devono fornire annualmente alla Provincia di Trento, a beneficio di utenze pubbliche e categorie di utenze previste dall'articolo 23 della stessa legge provinciale n. 20 del 2012 e che viene ceduta a titolo gratuito alle utenze nel rispetto, oltre che della detta legge, di uno specifico piano annualmente approvato con deliberazione della Giunta provinciale e previa stipulazione di specifiche convenzioni tra l'Agenzia che gestisce per la Provincia detta energia (Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia - APRIE), i concessionari idroelettrici obbligati e gli operatori di mercato.

Le predette fattispecie non sono peraltro le uniche tipologie di energia elettrica gratuita attualmente previste dalla vigente normativa, che annovera, ad esempio in ambito nazionale, anche i casi dell'energia elettrica sostitutiva del sovracanone a beneficio dei consorzi BIM (prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959), nonché l'energia elettrica che può essere richiesta dalle Regioni ai concessionari idroelettrici ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Vi sono quindi quote di energia elettrica da fonte rinnovabile che, dovendo essere fornite a titolo gratuito dai concessionari per effetto di specifiche disposizioni di legge, sono soggette a un particolare regime di cessione, del quale si evidenzia l'opportunità di tener conto, rispetto al computo dell'energia elettrica assoggettata alle previsioni dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nella definizione dei diversi interessi concorrenti.

Con riferimento pertanto alle tematiche oggetto delle Consultazione sottoposta agli operatori di cui all'oggetto, ed in particolare, con riguardo al tema di cui al punto 4 della consultazione (Individuazione della quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22), per quanto attiene agli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale trova concreta applicazione l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 (Punto S.3 del DCO), si evidenziano le particolari condizioni di fornitura previste dalla normativa provinciale per la quota di energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete dai titolari di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua compresa tra i 220 kW e i 3000 kW fornita annualmente alla Provincia di Trento, a beneficio di utenze pubbliche e categorie di utenze ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e sulle fattispecie consimili previste sia dall'articolo 13 dello Statuto speciale sia da disposizioni statali di analogo contenuto.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.